

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
PROVINCIA DI PARMA

Piazza Mazzini 10 43017 San Secondo Parmense

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELL’USO DELL’IMPIANTO
NATATORIO COMUNALE DI SAN SECONDO PARMENSE
ESTATE 2025**

L’anno duemilaventicinque (2025) addì del mese di nella Residenza Municipale, sita in Piazza Mazzini, 10, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di San Secondo Parmense, c.f. 00231310343, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto nella sua qualità di....., in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva, nel prosieguo del presente atto denominato, per brevità, **“concedente”**,

E

..... con sede in via iscritta al Registro delle Imprese di Parma dal con c.f., partita IVA n., per la quale interviene ed agisce nel presente atto il Signor, nato a Il, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nella sua qualità di Amministratore Unico, nel prosieguo del presente atto denominata, per brevità, **“gestore”**.

PREMESSO

1. che con Deliberazione della Giunta Comunale n. avente ad oggetto: “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE DI VIA RAFFAELLO - ATTO DI INDIRIZZO” venivano espressi indirizzo e condizioni per l’individuazione di operatore economico a cui affidare la gestione del centro natatorio;
2. che con Determinazione n....., avente ad oggetto: “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO NATATORIO COMUNALE DI VIA RAFFAELLO - AFFIDAMENTO MEDIANTE STAZIONE UNICA APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 187 DEL D.LGS. 36/2023 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE” veniva avviata la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. 31/03/2023, n. 36, e approvate le modalità, i termini e la documentazione tecnica e amministrativa per la concessione del servizio di gestione dell’impianto natatorio di Via Raffaello per il periodo 01/06/2025 - 15/09/2025;

si conviene e si stipula quanto segue,

ART. 1 – NORME APPLICABILI

1. L’affidamento è disciplinato dalla presente Convenzione. Per quanto non espressamente disciplinato si applicheranno le singole disposizioni del D.Lgs. 36/2023, che disciplinano casi analoghi. Si applica la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/08).

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Con la presente Convenzione, il Comune di San Secondo Parmense, Concedente, affida a con sede in via iscritta al Registro delle Imprese di Parma dal con c.f., partita IVA n., Gestore, l’utilizzo e la gestione dell’impianto natatorio, facente parte del più ampio impianto sportivo denominato “Impianto Sportivo di via Raffaello” ed avente ingresso autonomo ed indipendente in via Raffaello n. 15, comprese le attrezzature presenti nello stato di fatto in cui si presentano al momento della firma del verbale di consegna.
2. Con la presente Convenzione sono affidati al Gestore tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari relativi all’utilizzo dell’impianto, sia che essi riguardino direttamente il Gestore, sia le

associazioni e/o società sportive da esso debitamente autorizzate.

3. Il concedente concede al gestore, che accetta, la gestione e l'uso dell'impianto natatorio comunale, identificato nel presente articolo, nell'ubicazione e nella consistenza attuale.

4. La Convenzione ha per oggetto:

- a) la gestione completa dell'impianto natatorio comunale, nella sua consistenza attuale e futura;
- b) l'uso delle piscine, facenti parte dell'impianto, per la pratica della disciplina sportiva del nuoto e di tutte le altre discipline sportive praticabili in acqua e compatibili con la piscina in oggetto.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE

1. L'impianto natatorio, facente parte del più ampio impianto sportivo denominato "Impianto Sportivo di via Raffaello", ed avente ingresso autonomo ed indipendente in via Raffaello n. 15, è delimitato con colore rosso nella planimetria allegata al presente atto, quale forma parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato A).

2. L'impianto natatorio oggetto della presente Convenzione è attualmente costituito da una superficie d'acqua così suddivisa:

- n° 1 vasca natatoria di m. 15 per m. 25;
- n° 1 vasca bimbi di m. 8 per m. 8;
- n° 1 vasca idromassaggio di m. 9 per m. 7;
- n° 1 piano vasca fungo solarium con doccia di diametro m. 6;
- n° 1 vano centrale termica;
- n° 1 volume tecnico delle pompe delle piscine;
- n° 1 container esterno ad uso magazzino;
- n° 2 campi da beach volley
- n° 1 gruppi di spogliatoi istruttori/arbitri forniti di n. 3 docce e n. 2 wc;
- n° 1 locale bar (attualmente vuoto) di 120 mq circa;
- n° 1 locale infermeria;
- n° 1 locale deposito attrezzi di mq 58 (collocato nell'area adiacente all'ingresso principale);
- gruppi di servizi igienici così suddivisi:
 - a) spogliatoi uomini: wc n° 2, docce n° 5, lavabi n. 2 da due postazioni/cad;
 - b) spogliatoi donne: wc n° 2, docce n° 5, lavabi n. 2 da due postazioni/cad;
 - c) personale e bar n° 2;

Il tutto come meglio evidenziato nelle planimetrie allegate.

3. Al termine naturale della presente convenzione, gli immobili rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

4. In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, il gestore dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione, con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le parti.

5. Il gestore ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La durata della presente convenzione decorre dalla data del 01/06/2025 e terminerà il 15/09/2025.

ART. 5 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DEL CONCEDENTE

1. Il gestore ha l'obbligo di redigere e trasmettere in copia al concedente, entro il termine massimo di dieci giorni dalla data di efficacia della presente Convenzione, il "regolamento interno" della piscina, che disciplini, in particolare, gli aspetti igienico-sanitari e comportamentali che contribuiranno a mantenere idonee le condizioni generali dell'impianto natatorio e garantire la massima accessibilità e inclusione; il concedente si riserva di valutarne il contenuto ed eventualmente a disporre la modifica.

2. Dalla data di efficacia del presente atto, indicata al precedente articolo 4.1, il gestore prende in consegna l'impianto natatorio nello stato di fatto e di diritto, nell'ubicazione e nella consistenza attuale, che conosce ed accetta integralmente, senza alcuna riserva di alcun tipo.

3. Assume l'obbligo di custodire con la massima cura l'impianto natatorio oggetto della presente Convenzione, preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto concessorio, la piena funzionalità e la fruibilità dell'utenza.

4. Assume, in persona del proprio legale rappresentante, la qualifica di “responsabile della piscina”, e come tale:

- a) assume la responsabilità giuridica della struttura natatoria, rispondendo del suo funzionamento, anche dal punto di vista igienico - sanitario e della sicurezza dei frequentatori, secondo la normativa vigente in materia;
- b) ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia:
 - b.1) dovrà curare l'aspetto igienico - sanitario della vasca e dei servizi a disposizione della struttura;
 - b.2) dovrà assicurare il rispetto dei requisiti igienico - ambientali relativi alle caratteristiche delle acque utilizzate, alle sostanze da impiegare per il trattamento dell'acqua, ai punti di prelievo, ai requisiti termoisolometrici;
 - b.3) sarà responsabile della valutazione dei rischi chimici, fisici e microbiologici dell'impianto, dell'individuazione dei punti critici e della determinazione delle azioni correttive, nonché della corretta esecuzione e dell'aggiornamento delle procedure di autocontrollo;
- c) in caso di guasti di qualsiasi natura, anche causati da terzi, riguardanti le strutture, gli impianti e le aree di pertinenza oggetto delle presente convenzione, il gestore ha l'obbligo di provvedere con la massima sollecitudine all'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari al ripristino della piena funzionalità e del decoro dell'impianto. Qualora tali guasti richiedessero interventi di manutenzione straordinaria o fossero stati causati da terzi, il gestore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al concedente. In ogni caso il gestore ha l'obbligo di provvedere all'immediata messa in sicurezza dei luoghi ove si è registrato il guasto, eventualmente impedendone l'accesso, e in caso di necessità di sospendere il servizio sino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità compromesse dal guasto rilevato.
- d) avrà l'obbligo di reperire ed impiegare, a proprie cura e spese, tutte le sostanze che, in base alle norme vigenti in materia e alle situazioni contingenti dell'impianto, risultassero necessarie e/o opportune per il trattamento dell'acqua della vasca (quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo, disinfettanti, flocculanti e correttori di ph), e dei servizi igienici (lavandini, docce, wc) nelle qualità, quantità e tempistiche previste dalle norme stesse o comunque richieste dalle situazioni contingenti dell'impianto;
- e) avrà l'obbligo di documentare e conservare, per un periodo di almeno due anni successivi all'effettuazione, i controlli e le registrazioni effettuati in applicazione del “piano di autocontrollo”, al fine di poter fornire alla competente Azienda Unità sanitaria Locale tutte le informazioni concernenti la natura, la frequenza ed i risultati delle analisi effettuate;
- f) avrà l'obbligo di provvedere con tempestività alla risoluzione di eventuali problemi riscontrati in sede di effettuazione delle verifiche previste dal “piano di autocontrollo” e al ripristino delle condizioni ottimali;
- g) avrà l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari (compresa la sospensione dell'attività dell'intera piscina), nel caso si verificasse un potenziale rischio per la salute dei bagnanti con obbligo di contestuale ed immediata comunicazione ai competenti organi di controllo e al concedente;
- h) avrà l'obbligo di rispettare integralmente il “piano di autocontrollo” vigente, attuando con puntualità, completezza e precisione tutte le attività ivi previste.

5. Avrà l'obbligo di attivare e mantenere funzionante e fruibile da parte dell'utenza l'impianto natatorio in oggetto secondo quanto previsto dal “piano di utilizzo”, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative e igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza, se ed in quanto applicabili.

6. Avrà l'obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione ordinaria” dell'intero impianto natatorio identificato in premessa e conseguentemente di tutte le strutture, gli impianti tecnologici (elettrico, idrico e di riscaldamento/condizionamento), gli arredi e le attrezzature di cui di tempo in tempo sarà costituito ed in particolare di effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a proprie cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l'insieme degli interventi di riparazione e sostituzione di ogni elemento eccedente le parti strutturali degli edifici e le parti essenziali degli impianti, causati dal loro normale uso o dal naturale deperimento dei materiali.

7. Avrà l'obbligo di comunicare alla fine della stagione estiva l'elenco degli interventi di manutenzione eseguiti a proprie spese.

8. Avrà l'obbligo di non apportare alcuna innovazione e/o modificazione all'impianto natatorio in

oggetto senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente.

9. Avrà l'obbligo di provvedere a proprie cure e spese:

- a) alla presentazione e all'aggiornamento di ogni pratica comunque denominata, presupposta all'esercizio delle attività previste all'interno dell'impianto natatorio;
- b) alla stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile di importo non inferiore ad € 1.500.000.00= per la copertura di danni causati all'impianto natatorio;
- c) alla stipula di polizza assicurativa di responsabilità civile di importo non inferiore ad € 5.000.000.00= a favore dei fruitori dell'impianto natatorio;
- d) alla fornitura e posa di ogni accessorio e arredo necessari alla conduzione dell'impianto natatorio;
- e) alla fornitura di ogni materiale di consumo necessario alla conduzione dell'impianto natatorio;
- f) al costo relativo alla tassa smaltimento di rifiuti;
- g) al costo relativo alle utenze le utenze relative alla luce, acqua e gas, che che resteranno in capo al concedente e verranno integralmente rendicontate e richieste al gestore alla fine dell'attività.

10. Avrà l'obbligo di rispettare ogni norma di legge o di regolamento, attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della presente convenzione, se ed in quanto applicabile.

11. Avrà l'obbligo di consentire al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all'impianto, in qualunque momento, rientrando nell'orario di apertura dello stesso.

12. Avrà l'obbligo di non porre in essere alcun atto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, di sub concessione, locazione, comodato, associazione in partecipazione, ecc.) che comporti, di fatto, il trasferimento a terzi della gestione dell'impianto o anche solamente di alcune delle attività in cui la gestione si concretizza, con l'unica eccezione costituita dalla possibilità di trasferire a terzi lo svolgimento delle attività di pulizia, delle attività di ristorazione e delle attività di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici e gestione corsistica sportiva ed agonistica ad associazioni sportive.

13. Avrà l'obbligo di restituire al concedente, alla data di interruzione del rapporto concessorio, a prescindere dalla causa dell'interruzione stessa (naturale scadenza del termine o scadenza dell'eventuale successiva proroga, o anticipata revoca o risoluzione), l'impianto natatorio oggetto della presente convenzione, nella consistenza corrente al momento dell'interruzione (comprensiva anche degli arredi indicati nell'inventario), in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell'interruzione stessa, fatti salvi gli adeguamenti di competenza del concedente e il normale deperimento dovuto all'uso e senza poter pretendere alcunché a qualunque titolo.

14. Avrà l'obbligo di osservare le seguenti incombenze in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n.81, e conseguentemente, a titolo esemplificativo, non esaustivo, di:

- a) predisporre, in conformità alle normative vigenti, un "piano di sicurezza dell'impianto" (atto a fare rispettare i divieti, le limitazioni e le condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza) e mantenerlo costantemente aggiornato alle normative eventualmente sopravvenute, a disposizione di eventuali controlli da parte del concedente e dell'autorità tecnica preposta;
- b) tenere costantemente a conoscenza del "piano di sicurezza dell'impianto" il personale addetto all'impianto stesso, addestrandolo nella gestione delle emergenze e nella gestione delle procedure antincendio;
- c) tenere costantemente informato, attraverso apposita segnaletica affissa in punti ben visibili della struttura, tutti gli utenti dell'impianto (atleti e non) sulle procedure da seguire in caso di incendio o di altra emergenza;
- d) controllare periodicamente la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie d'esodo;
- e) mantenere costantemente in perfetta efficienza i mezzi e gli impianti antincendio, procedendo, secondo le scadenze stabilite dalle normative vigenti ed attraverso personale specializzato, alle rispettive verifiche periodiche;
- f) controllare periodicamente lo stato di manutenzione e la stabilità delle strutture fisse e mobili delle zone destinate all'attività sportiva e delle zone destinate al pubblico;
- g) assicurare la manutenzione e l'efficienza degli impianti di luce interna, degli impianti idrici, elettrici e di riscaldamento, ivi compresa la centrale termica;
- h) provvedere all'istituzione - entro 15 giorni dalla data di efficacia del presente atto - al puntuale aggiornamento del "Registro dei controlli periodici", ove dovranno essere annotati

gli interventi manutentivi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti idrici, elettrici, dell'illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo;

i) predisporre ed affiggere, nelle zone di sosta e di transito del pubblico, una planimetria generale e di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.

l) predisporre, alla fine della concessione, una relazione ed un rendiconto di gestione che tenga conto degli accessi registrati, suddivisi per tipologia, delle spese sostenute e degli incassi derivanti da servizi erogati nel corso dell'attività

ART. 6 – DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E DIRITTI DEL GESTORE NEI CONFRONTI DI TERZI

1. Il Gestore sarà tenuto ad applicare, nei confronti del proprio personale dipendente, impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, condizioni normative, retributive, assicurative e previdenziali, non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali (regionali e provinciali) applicabili.

2. Il Gestore dovrà:

a) rispondere di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili e/o immobili, nonché a terzi o a cose di terzi, dal personale incaricato dell'espletamento dei servizi;

b) fare in modo che il personale incaricato dell'espletamento dei servizi sia individuato fra persone in possesso dei seguenti requisiti generali:

1) idoneità fisica allo svolgimento delle attività;

2) assenza di condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) fornire al concedente l'elenco scritto delle persone incaricate dell'espletamento dei servizi, con indicazione, per ciascuna di esse, del nominativo, con le relative generalità (luogo e data di nascita e di residenza), della qualifica, delle mansioni attribuite, del contratto di lavoro applicato e del relativo livello di inquadramento, della retribuzione lorda e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali e comunicare inoltre tutte le eventuali variazioni di tale elenco entro 10 giorni dalle variazioni stesse;

d) provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale che dovesse risultare assente per un qualunque motivo (ferie, malattia, infortunio, gravidanza, ecc.), allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento dei servizi sopra indicati.

3. In particolare il Gestore, nello svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, avrà l'obbligo di:

a) impiegare, in turnazione tra loro nell'arco della giornata, in modo da garantire la presenza costante di almeno uno di loro in modo continuativo durante tutto l'orario giornaliero di apertura al pubblico dell'impianto natatorio:

a.1) almeno due "assistenti bagnanti", abilitati alle operazioni di salvataggio e di primo soccorso ai sensi della normativa vigente, con il compito specifico di vigilare costantemente sulle attività che si svolgono in vasca e negli spazi perimetrali intorno ad essa, inquadrati come lavoratori subordinati, nel livello previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionale ed integrativi territoriali (regionali e provinciali) ad essi applicabili in virtù delle norme vigenti, alle dirette dipendenze del conduttore della gestione;

a.2) almeno un "addetto alle pulizie", con il compito di provvedere costantemente a tutte le attività di pulizia di tutti i locali interni all'impianto e delle relative aree esterne di pertinenza, inquadrati come lavoratori subordinati, nel livello previsto dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali (regionali e provinciali) ad essi applicabili in virtù delle norme vigenti, alle dirette dipendenze del conduttore della gestione, oppure di un'impresa di pulizie (regolarmente iscritta presso il competente registro delle imprese), individuata e pagata dal Gestore, che rimarrà comunque l'unico responsabile, nei confronti del concedente, dell'esatto adempimento degli obblighi sopra indicati;

b) garantire la presenza costante presso l'impianto in modo continuativo durante tutto l'orario giornaliero di apertura al pubblico dello stesso, di almeno una persona in possesso della necessaria esperienza nella gestione di impianti natatori e di almeno una persona in possesso di dell'attestato di frequenza al corso per "addetto antincendio di livello medio" (le due persone potranno coincidere tra loro ed anche con le persone sopra già indicate), trasmettendo copia degli attestati al concedente entro il termine massimo di 15 giorni dalla

firma del presente atto e, in caso di variazione dei soggetti impiegati, in possesso dell'attestato, entro 5 giorni da tale variazione.

ART. 7 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO NATATORIO

1. Il Concedente provvederà a proprie cura e spese, direttamente e/o indirettamente (anche avvalendosi di soggetti terzi), alla "manutenzione straordinaria" delle strutture dell'impianto natatorio identificato in premessa, con particolare riguardo alla pavimentazione del piano vasca esterno. Per "manutenzione straordinaria" si intende l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari a sostituire parti strutturali dell'immobile. Tali interventi potranno essere segnalati anche dal Gestore.

2. Il Gestore provvederà, a proprie cura e spese, direttamente e/o indirettamente (anche avvalendosi di soggetti terzi), alla "manutenzione straordinaria" degli impianti elettromeccanici dell'impianto natatorio identificato in premessa, con particolare riguardo alla sala machine. Per "manutenzione straordinaria" si intende l'insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari a sostituire parti di macchine e impianti.

3. Il Concedente si assume ogni onere relativo all'esecuzione a propria cura e spese degli interventi di manutenzione straordinaria. Si intende come intervento di manutenzione straordinaria ogni intervento eccedente la manutenzione ordinaria come definita al precedente art. 5 - punto 6.

ART. 8 – ASPETTI ECONOMICI

1. Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, il Gestore corrisponderà al concedente un canone complessivo di € oltre iva di legge, che non sarà soggetto ad alcun adeguamento Istat. Dal suddetto canone verranno detratti i periodi di mancata fruizione della struttura, per periodi eccedenti i sette giorni naturali e consecutivi, necessari all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di competenza del gestore.

2. Le parti danno atto che l'esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione non comporterà alcun costo per la riduzione dei rischi da interferenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, in quanto:

a) non essendo prevista (nell'espletamento del servizio affidato presso l'impianto sportivo in oggetto) compresenza del personale del Gestore e di quello del Concedente, non vi sarà alcuna interferenza fra essi;

b) essendo prevista la compresenza, presso l'impianto in oggetto, del pubblico e del personale del Gestore, nell'espletamento delle sole funzioni di pulizia (da svolgersi con il divieto di accesso del pubblico ai locali oggetto di pulizia, durante la pulizia stessa) e vigilanza sul pubblico stesso, tale compresenza (ed eventuale interferenza) non genererà rischi relativi alla sicurezza dell'impianto natatorio, ma forse li ridurrà.

3. Il Gestore avrà inoltre il diritto di percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione dell'impianto, ivi comprese le tariffe di accesso ed i prezzi per i servizi eventualmente resi.

ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'Art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., il Concessionario assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari conseguenti alla sottoscrizione della presente concessione saranno registrati su conti correnti dedicati, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 3.

Il Concessionario dovrà comunicare al Concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dal Concessionario, in riferimento al presente affidamento, dovranno riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara. Il Concessionario, qualora intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, che nel caso specifico, è previsto unicamente per l'esercizio del servizio di bar, della pubblicità commerciale e delle pulizie, si impegna a trasmettere tempestivamente al Comune i contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ

1. Con decorrenza dalla data di efficacia della presente convenzione, il Gestore sarà responsabile

della gestione dell'impianto sportivo ad ogni effetto di legge, per tutto ciò che concerne l'uso dell'impianto natatorio e l'incolumità delle persone che vi accederanno, pertanto dalla data suddetta ogni responsabilità diretta ed indiretta, sia nei confronti di terzi che dello stesso Concedente relativa all'attività di gestione dell'impianto natatorio in oggetto, verrà assunta dal Gestore.

2. Il Gestore, nell'espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori, dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, ecc.), dovrà sempre garantire la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l'accesso ai locali oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando. Nel caso in cui, per l'espletamento del servizio di pulizia, il Gestore si avvallesse di un'impresa di pulizie, dovrà trasferire a carico di quest'ultima tutti gli obblighi sopra indicati, pur rimanendo l'unico responsabile, nei confronti del Concedente, dell'esatto adempimento degli stessi.

3. Il Gestore solleva il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della gestione e/o dell'uso dell'impianto natatorio e comunque in dipendenza della presente convenzione. Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul concedente o di compenso da parte del concedente stesso.

4. Il Gestore sarà inoltre responsabile di ogni danno che l'impianto dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l'obbligo, in base alla decisione insindacabile del Concedente ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a sua cura e spese.

5. Per l'intera durata della convenzione, gli obblighi e le responsabilità che la legge sancisce a carico del proprietario verranno assunti a proprio esclusivo carico dal Gestore.

ART. 11 – PUBBLICITÀ

1. Il Gestore, nel rispetto del regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi, è autorizzato ad effettuare nell'impianto, e far effettuare dagli autorizzati all'uso, pubblicità commerciale visiva e sonora.

2. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Concedente da ogni responsabilità.

3. All'inizio della stagione agonistica il Gestore è tenuto a presentare al Concedente un piano pubblicitario indicante, analiticamente, gli spazi pubblicitari che si intendono utilizzabili.

4. Il Gestore deve altresì riservare al Concedente fino ad un massimo di n. 6 spazi pubblicitari, per pubblicizzare le istituzioni o attività/iniziative promosse dal Concedente stesso.

5. Il Gestore e l'eventuale assegnatario d'uso interessato sono tenuti ad espletare in proprio tutte le attività tecniche, economiche ed amministrative per l'ottenimento delle relative autorizzazioni e la realizzazione dell'esposizione, nonché per la rimessa in pristino.

6. Alla scadenza della presente Convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizione di marchi che, nel caso ancora attivi, decadono con il diritto acquisito per effetto della convenzione stessa.

ART. 12 – CONTROLLI

1. Il Concedente, attraverso proprio personale, si riserva la facoltà di accedere all'impianto ed ai relativi locali e pertinenze in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, al fine di verificare lo stato di conservazione dell'impianto, nonché l'esatto adempimento degli oneri convenzionali ed il rispetto delle norme di legge inerenti la gestione dell'impianto.

2. Fermo restando che ogni responsabilità in ordine all'espletamento dell'attività farà sempre carico al gestore, l'amministrazione Comunale si riserva ogni e più ampia facoltà di controllo sul puntuale e regolare espletamento del servizio, in ordine a quanto dichiarato in sede di gara.

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazioni di norme o di regolamento che possano condurre un disservizio, il Comune contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a dieci giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il gestore non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il comune, valutate la natura, la durata e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni potrà irrogare una penalità variabile tra € 500,00= ed € 3.000,00= a seconda della gravità.

3. L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di revocare la concessione dell'impianto, in caso di grave inadempienza alle obbligazioni contenute nel presente capitolato.

4. Al termine della concessione il Gestore dovrà inviare al Concedente una dettagliata relazione ed un rendiconto di gestione.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

1. Al fine di provvedere al risarcimento di eventuali danni, il Gestore consegna al Concedente, che con la sottoscrizione del presente atto ne accusa ricevuta:

a) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni di qualunque specie ed in qualunque modo cagionati, a persone e/o cose, compreso il patrimonio del Concedente, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00), con l'obbligo - a carico del Gestore - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) della presente convenzione, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale;

b) polizza assicurativa per danni cagionati da incendio ed eventi calamitosi alla struttura e/o a cose, compreso il patrimonio del Concedente, con massimale non inferiore ad € 1.500.000,00= (unmilione cinquecentomila/00), di durata annuale e con l'obbligo - a carico del Gestore - di rinnovo di anno in anno, per tutta la durata (anche eventualmente prorogata) della presente convenzione, entro il termine massimo di quindici giorni da ciascuna scadenza annuale;

2. Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra, potrà essere posto a carico del Concedente.

3. Il Gestore si impegna, alla stipula della Convenzione, a presentare copia delle polizze sopra indicate, regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti e si impegna inoltre a pagare i relativi premi assicurativi successivi, nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.

ART. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria ha costituito cauzione definitiva di € 23.160,80= (ventitremilacentosessanta/80), calcolata per il 10% dell'importo contrattuale per la durata di una stagione estiva stimata in € 231.608,00= a mezzo polizza fideiussoria n. emessa da in data, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Essa contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale; la sua validità copre la durata della concessione in oggetto.

Tale garanzia verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

ART. 15 – INADEMPIMENTO, DECADENZA E REVOCA

1. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato al Gestore entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dall'avvenuta conoscenza da parte del Concedente.

2. In caso di scioglimento della Società, la Convenzione decade ed è risolta di diritto.

3. La Convenzione potrà essere dichiarata decaduta dal Concedente, in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata, nei seguenti casi:

- a. mancato rispetto degli obblighi assicurativi;
- b. perdita dei requisiti minimi per l'affidamento del servizio;
- c. accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- d. fallimento, messa in liquidazione o conclusione di altra procedura concorsuale;
- e. accertata violazione degli obblighi contrattuali e violazione nei rapporti con l'utenza, con particolare riferimento alla pretesa di un "prezzo all'utenza" maggiore di quello deliberato dal Comune;
- f. ogni altra inadempienza o fatti, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

4. In tali casi il Concedente potrà risolvere il diritto la Convenzione comunicando al Gestore, con raccomandata A/R, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

5. Nel caso di decadenza dalla Convenzione nessun indennizzo competerà al Gestore.
6. La risoluzione della Convenzione comporterà automaticamente la perdita del diritto alla corresponsione del corrispettivo di cui all'art. 9.
7. Per motivi di pubblica utilità e a sua totale discrezione il Concedente potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della Convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il Gestore.
8. È sempre ammessa la risoluzione consensuale.

ART. 16 – DISPOSIZIONI VARIE

1. Tutte le spese immediate e future, imposte, tasse e quant'altro occorresse per dare corso legale alla presente Convenzione, saranno a carico del Gestore.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione le parti si richiamano alle norme del Codice Civile ed ogni altra vigente disposizione in materia.

ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente Convenzione.

ART. 18 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Ogni controversia in merito all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria.

ART. 19 – RISERVATEZZA DEI DATI

1. Tutti i dati che il Concedente fornisce relativamente ai richiedenti il servizio sono individuati come dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dalla Legge stessa. È fatto assoluto divieto al Gestore di diffondere i dati personali gestiti in relazione al servizio.
2. Il Gestore assume l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 8 della Legge sopra citata.

ART. 20 – MODIFICA DELLA CONVENZIONE

1. Ogni modifica e/o integrazione al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta tra le parti.

ART. 21 – DOCUMENTI ALLEGATI

1. I seguenti documenti vengono allegati al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale:
 - A. planimetria dell'impianto sportivo attuale.

San Secondo Parmense,

p. IL COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

p. IL GESTORE